COMUNE DI FOMBIO

PROVINCIA DI LODI
Codice Ente 10990

OGGETTO:	n.	data
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2025.	38	18.12.2024

COPIA

Adunanza in sessione ordinaria di **seconda** convocazione – seduta **aperta al pubblico.** L'anno **duemila venti quattro** addì **diciotto** del mese **dicembre** alle **ore 19.00** nella sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte e formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
1. PASSERINI Davide	[X]	[ ]	8.MAZZONE Lucia Rita	[X]	[ ]
2. CODAZZI Carlo	[X]	[ ]	9.BASSI Eleonora	[X]	[ ]
3. SCARPA Fabrizio	[X]	[ ]	10.ZANABONI Luigina	[X]	[ ]
4. LOMBARDI Alessandro	[X]	[ ]	11. PULGA Michele	[X]	[ ]
5. CASALI Chiara	[X]	[ ]			
6. BASSI Valentina	[X]	[ ]			
7. FRIJIO Emanuele	[ ]	[X]			
TOTALI				10	1

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella, l'*appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei componenti presenti in presenza e nessuno che partecipa "a video" in modalità "a distanza".*
Il Sig. Avv. Davide PASSERINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

==========

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 E 147- BIS DEL D.LGS267/2000 *così come novellato dalla L.213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni*:

==========

Parere di regolarità tecnica: che attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILI DEI SERVIZI
f.to Emanuela MARTINI

Parere di regolarità contabile: che attesta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **visto attestante la copertura finanziaria: FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Emanuela MARTINI

Il Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 esprime il seguente parere:

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO:	n.	data
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2025.	38	18.12.2024

L'odierna seduta del Consiglio Comunale, su attestazione del Segretario Comunale, si è regolarmente svolta alla presenza dei Consiglieri Comunali, del Sindaco- Presidente che si sono ritrovati tutti i presenti nella Sala Consiglio e nessun Consigliere Comunale in conferenza in conformità alle di/sposizioni del nuovo Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale approvato con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 33/2022 e secondo i criteri richiamati nell'art.73 del D.L. n.18/2020.

L'appello è nuovamente svolto da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei presenti in presenza e "a distanza" dei componenti che partecipa in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738 provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, Ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, ***sono esenti dall'IMU****;*

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

OGGETTO:	n.	data
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2025.	38	18.12.2024

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

756. A decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato;

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote».

CONSIDERATO che, per le fattispecie di cui al comma 755, il Comune negli anni successivi può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.";

OGGETTO:	n.	data
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2025.	38	18.12.2024

DATO ATTO che:

- dal 2023 cessano tutte le norme agevolative introdotte a partire dal 2020 per attenuare gli effetti economici della crisi pandemica, ivi compreso l'art. 78, comma 3, del D.L.. 104/2020, il quale ha previsto per il 2021 e 2022 l'esenzione IMU a favore degli "*immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate*" elencati al comma1, lett. d).;
- sono confermati per l'anno d'imposta 2025 i seguenti provvedimenti normativi aventi effetti con decorrenza IMU 2023:

• comma 81 della legge 197/2022 introduce una nuova fattispecie di esonero dal pagamento dell'IMU, attraverso la modifica del comma 759 della legge 160/2019. Tale nuovo esonero riguarda gli immobili – non utilizzati né disponibili:

- per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale);
- per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

L'esenzione spetta limitatamente al periodo dell'anno nel quale ricorrono le condizioni. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, secondo modalità telematiche da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed Autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa nel momento in cui cessa il diritto all'esenzione.

- sulle previsioni di gettito peseranno gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 209/2022 con la quale la Consulta ha dichiarato illegittimo l'articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 nella parte in cui stabilisce: *«[per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente*"

L'illegittimità è stata estesa anche ad altre norme, in particolare a quelle che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l'esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell'articolo 13, DI 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019. Per effetto di questa pronuncia, i coniugi che risiedono in due diverse unità immobiliari adibite ad abitazione principale potranno usufruire dell'esenzione dal pagamento dall'imposta, con evidenti ricadute in termini di minor gettito sui Bilanci comunali per le quali non sono previste misure compensative da parte del Governo;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

OGGETTO:	n.	data
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2025.	38	18.12.2024

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta adottando specifiche procedure e accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che ai sensi del citato comma 757 e formerà parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.
VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge.

DATO ATTO che in deroga a quanto previsto dalla L. n. 296/2006, a decorrere dal primo anno (2024) di applicazione obbligatoria del prospetto aliquote, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità e nel termine previsto dal Legislatore, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 della Legge 160/2019. E ciò sino a quando l'Ente non approvi una delibera secondo le modalità sopra indicate.
VISTO il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le caratteristiche specifiche tecniche del formato elettronico degli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali.
DATO ATTO che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, dettate dal suddetto decreto interministeriale del 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali.
VISTE le Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU (L. 27 dicembre 2019 n. 160, art.1 commi 745-780) dove, illustrando le modalità di trasmissione del prospetto, è chiaramente indicato che tra i campi da compilare andranno indicati gli estremi della delibera di approvazione del medesimo e considerato che ancora al mese di gennaio 2024 non era possibile trasmettere il prospetto attraverso l'applicativo.

RICHIAMATA la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), che, modifica le norme in esame:

- prevedendo la possibilità per i comuni di modificare o integrare le fattispecie individuate con il predetto decreto ministeriale. Tale previsione di fatto restituisce margini di manovra ai Comuni che diversamente si sarebbero trovati vincolati dalle fattispecie individuate dal legislatore;
- stabilendo non solo l'inefficacia della delibera di approvazione delle aliquote IMU priva del prospetto generato dal Portale, (in attesa di decreto attuativo) ma anche l'applicazione automatica delle aliquote di base, con conseguente contrazione del gettito e squilibri di bilancio, nel caso in cui la delibera, oltre a non riportare il prospetto ministeriale, venga anche pubblicata tardivamente;
- le "sanzioni" troveranno applicazione a partire dal primo anno di applicazione obbligatoria del comma 757.

RICHIAMATI inoltre:
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

- il Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, con il quale è stato approvato il nuovo allegato A che sostituisce quello approvato con il precedente decreto del 2023 e tiene conto di alcune rilevanti fattispecie che sono state delineate dalle norme che nel frattempo sono intervenute in materia.
- del citato DM 7 Luglio 2023 con il quale sono state individuate le varie fattispecie per le quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU sulla base alle previsioni del comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.
- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge 29 settembre 2023 n. 132 n. 132/2023 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278), che al comma 6 Art. 6-ter (*Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali*), in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie non considerate dal predetto prospetto, proroga l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, con decorrenza anno d'imposta 2025;

PRESTO ATTO:
- del Comunicato del Ministero delle Finanze in data 30 novembre 2023 di Proroga all'anno di imposta 2025 dell'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-ter del succitato D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

conseguentemente:
- che, a decorrere dal 22 settembre 2023 – è rimasta a disposizione dei Comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale volta a simulare l'elaborazione del Prospetto in previsione dell'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto dall'anno di imposta 2025.
- che all'interno della sezione denominata "Gestione Imu" del Portale del federalismo fiscale, è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'Imu nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto – in esito all'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023 e del suo allegato A,

CONSIDERATO pertanto che per modificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalle norme che disciplinano l'Imu, i Comuni devono redigere la delibera di approvazione delle aliquote accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente di elaborare il "Prospetto" delle aliquote da allegare quale parte integrante e sostanziale affinchè l'atto produca effetti

OGGETTO:	n.	data
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2025.	38	18.12.2024

PRESO ATTO della pubblicazione delle "*Linee guida per l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote Imu*", ripubblicate e aggiornate rispetto a quelle allegate al comunicato del 21 settembre 2023 che rappresentano un valido aiuto per i comuni per districarsi dalla pur nutrita casistica delle aliquote applicabili e considerare che le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'Imu sono:

abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9; fabbricati rurali a uso strumentale; fabbricati appartenenti
al gruppo catastale D; terreni agricoli; aree fabbricabili; fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e da
quelli del gruppo catastale D). Il comune può introdurre, quindi, ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle
fattispecie con riferimento alle condizioni individuate nell'allegato A al decreto.

VISTA la Delibera Consiliare n. 9 del 16.03.2020, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 20.12.2023 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni Imu.

VISTE le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale, in considerazione delle modiche al Regolamento comunale, introdotte in ossequio a quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Decreto del MEF 7 luglio 2023 al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi, garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio.

CONSIDERATO che, conformemente a quanto previsto dal vigente Regolamento, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario di Imu.

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale":

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA 2025	MOTIVAZIONE
A/1-A/8-A/9 abitazione principale di lusso	0,50%	conferma della misura dell'anno precedente
fabbricati rurali strumentali	0,10%	assoggetti a IMU dal 2021 confermata la misura dell'anno precedente
"beni merce"	**ESENTI**	assoggettati alla nuova IMU dall'anno d'imposta 2020 e sino al 2021, **ESENTI a decorrere dal 2022.**

terreni agricoli	0,96%	conferma della misura dell'anno precedente
Fabbricati gruppo "D"	0,96%	conferma della misura dell'anno precedente
altri immobili	0,96%	conferma della misura dell'anno precedente

Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.*"

RILEVATO che:

- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 25 luglio 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 04 agosto 2023, è stato modificato il principio contabile applicato concernente la *Programmazione*, Allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011;
- le nuove disposizioni sono finalizzate a consentire l'approvazione del bilancio entro i termini previsti ed evitare, pertanto, la gestione in esercizio provvisorio. Le nuove regole cominciano ad applicarsi dalla costruzione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e se ne conferma l'applicazione anche per la costruzione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 03.09.2024 ad oggetto: "*Atto di indirizzo per la predisposizione del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027…*" esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Processo di Bilancio.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 13.11.2024 ad oggetto: *"Previsioni di Entrata e di Spesa del Bilancio di Previsione 2025-2027 definite dall'Organo Esecutivo ai sensi del Dm 25 luglio 2023".*

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 88 in data 13.11.2024, esecutiva, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027.

ATTESO che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 89 in data 13.11.2024, esecutiva, ha approvato lo Schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-20276 di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente.

ATTESO che il Consiglio Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione della Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 30 in data 27.11.2024, esecutiva, ha approvato la Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP 2025-2027).

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto.

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ACQUISITI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio proponente in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

DATO ATTO CHE con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile.

OGGETTO:	n.	data
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2025.	38	18.12.2024

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

CON votazione svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale con esito unanime favorevole resa ai sensi di legge.

DELIBERA

1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote qui allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale" nella forma in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente e qui sotto sintetizzato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA 2025	MOTIVAZIONE
A/1-A/8-A/9 abitazione principale di lusso	0,50%	conferma della misura dell'anno precedente
fabbricati rurali strumentali	0,10%	assoggetti a IMU dal 2021 confermata la misura dell'anno precedente
"beni merce"	**ESENTI**	assoggettati alla nuova IMU dall'anno d'imposta 2020 e sino al 2021, **ESENTI a decorrere dal 2022.**
terreni agricoli	0,96%	conferma della misura dell'anno precedente
Fabbricati gruppo "D"	0,96%	conferma della misura dell'anno precedente
altri immobili	0,96%	conferma della misura dell'anno precedente

3) di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

OGGETTO:	n.	data
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2025.	38	18.12.2024

4) di stabilire che dall'anno 2025 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria per gli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica, ai sensi art. 93 del DPR n. 616/1977, è pari a € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

5) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

6) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

7) di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Inoltre, successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito

DELIBERA

con separata ed autonoma votazione *svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale nuovamente con esito unanime favorevole,* il Consiglio Comunale, a norma dell'articolo 134, 4° comma, di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.

OGGETTO:	n.	data
Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2025.	38	18.12.2024

Deliberazione C.C.n.38 del 18.12.2024

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
f.to Avv. Davide Passerini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addì, 20 DIC. 2024

COMUNE DI FOMBIO (Prov. Lodi)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Caravella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che questa deliberazione è affissa in copia all'Albo comunale oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 20 DIC. 2024 al - 5 GEN. 2025

Addì, 20 DIC. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

ESECUTIVITA ' - ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione, è divenuta ESECUTIVA il 20 DIC. 2024
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs.267/200;

Addì, 20 DIC. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

[X] La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

Addì, 20 DIC. 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella